

SEZIONE PRIMA  
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

CAPITOLO X

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN FRANCIA:  
QUADRO ATTUALE E IPOTESI DI SVILUPPO

*di Marc Toullier*

SOMMARIO: 1. Un approccio diverso alla giustizia. – 2. Altri mezzi per garantire la giustizia. – 3. L'assenza di un riconoscimento ufficiale della giustizia riparativa nel diritto francese. – 4. Le aspettative legate allo sviluppo della giustizia riparativa nel diritto internazionale ed europeo. – 5. La disciplina della giustizia riparativa nella direttiva. – 6. Approccio del problema. – 7. Il recepimento della giustizia riparativa nel diritto francese. – 7.1. Un'apertura reale. La consacrazione della mediazione penale. – 7.2. Lo scarso ricorso alla mediazione penale. – 7.3. Le manifestazioni indirette di apertura alla giustizia riparativa. – 8. Un'apertura insufficiente. Le mancanze intrinseche del diritto francese. – 8.1. Necessità di ridimensionare tali mancanze alla luce del contenuto della direttiva. – 8.2. Uno stato dei luoghi insoddisfacente. – 9. Il rinnovamento della giustizia riparativa nel diritto francese. – 10. Una questione di fini. La ricerca di un equilibrio tra le finalità della giustizia riparativa. – 10.1. Allontanamento dall'ossessione di una giustizia diretta al solo autore del reato. – 10.2. Nuovi percorsi. – 10.3. Evitare la compassione eccessiva per le vittime di reati. – 11. Una questione di mezzi. La creazione di misure di giustizia riparativa. – 11.1. Riformare le sanzioni penali e l'esecuzione delle pene alla luce della filosofia della giustizia riparativa. – 11.2. Sviluppare la formazione professionale. – 12. Prospettive incoraggianti.

## 1. Un approccio diverso alla giustizia

Prima d'interrogarsi sull'oggetto ("che cosa?") e sui mezzi ("come?") della giustizia riparativa nel diritto francese, è necessario porsi una domanda preliminare: cosa si intende per giustizia riparativa? Le definizioni proposte dalla dottrina permettono di delineare un approccio della giustizia incentrato sul risarcimento dei danni causati da un reato, grazie alla lecita partecipazione attiva dell'autore e della vittima, se non dei loro familiari o della comunità civile. La giustizia riparativa nasce negli anni '70 in alcuni paesi anglosassoni. È soprattutto negli Stati Uniti e in Canada che acquisisce notorietà grazie ai lavori di Howard Zehr<sup>1</sup>, considerato il pioniere di questa filosofia<sup>2</sup>. Essa ha per obiettivo la ricostituzione dell'equilibrio spezzato tra la società, l'autore del reato e la vittima, consentendo a ciascuno di trovare nell'ambito del processo riparativo soluzioni per "ristabilirsi" dopo la commissione del reato:

- per quanto riguarda l'autore, si tratta di aiutarlo a prendere coscienza dell'impatto del reato nella vita della vittima e per la società, e di incitarlo a porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta;

- per quanto concerne la vittima, lo scopo è supportarla nel ritrovare la stabilità dopo il dolore provocato dal reato;

- relativamente alla società civile, si tratta di ristabilire la pace sociale tramite il reinserimento dei condannati e il risarcimento dei danni subiti dalle vittime.

Mediante questa triplice finalità, la giustizia riparativa mira, nel complesso, a "offrire a quanti subiscono un reato ma anche a coloro che ne sono autori e agli incaricati del procedimento, un'ulteriore possibilità di respingere l'eventualità della recidiva, a crimine, danno e azione giudiziaria avvenuti"<sup>3</sup>. Questi gli aspetti che differenziano la giustizia riparativa da quella punitiva, incentrata sul reato e sulla punizione dell'autore, nonché dalla giustizia riabilitativa e risocializzante, focalizzata sul trattamento dell'offensore e sul reinserimento nella vita sociale.

---

<sup>1</sup> H. ZEHR, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, 2002.

<sup>2</sup> R. CARIO, *Préface*, in H. ZEHR (a cura di), *La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive*, Genève, 2012, p. 7.

<sup>3</sup> Y. CHARPENEL, *Avant-propos*, in S. JACQUOT (a cura di), *La justice réparatrice: quand victimes et coupables échangent pour limiter la récidive*, Paris, 2012, p. 14.

## 2. Altri mezzi per garantire la giustizia

Per raggiungere il suo scopo, la giustizia riparativa privilegia “qualsivoglia forma di azione (collettiva o individuale) il cui obiettivo sia il risarcimento dei danni subiti in caso di reato”<sup>4</sup>.

Le si può dunque associare qualsiasi procedimento attuato per permettere alle parti in conflitto di trovare una risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale. In tale contesto rientra la mediazione, che permette alla vittima e all’autore del reato di incontrarsi, di comune accordo, in presenza di un terzo con il compito di garantire, in un contesto rassicurante, lo svolgimento delle discussioni<sup>5</sup>. Sono riconducibili alla giustizia riparativa anche altre misure, meno note in Francia, quali il dialogo esteso ai gruppi parentali (*family group conferences*), i consigli commisurativi (*sentencing circles*) o di guarigione (*healing circles*), le commissioni verità e riconciliazione, o ancora gli incontri detenuto-vittima in ambito carcerario o all’interno della comunità<sup>6</sup>.

## 3. L’assenza di un riconoscimento ufficiale della giustizia riparativa nel diritto francese

In Francia la giustizia riparativa è arrivata molto più di recente rispetto ai paesi anglosassoni, con il supporto di una parte della dottrina. Come si dirà oltre, il legislatore non ha ancora ufficialmente riconosciuto questa forma alternativa di giustizia. A differenza di alcuni Stati come il Canada, in cui è presente da oltre 20 anni un *Centre de services de justice réparatrice* (CSJR)<sup>7</sup>, in Francia non esistono enti incaricati ufficialmente di promuovere e organizzare la giustizia riparativa. Le azioni condotte nell’ambito sono organizzate soprattutto a livello locale e supportate da associazioni di recente fondazione, quali *l’Institut Français pour la Justice Restaurative* (IFJR)<sup>8</sup> e *l’Association*

---

<sup>4</sup> M. JACQUOT, *Justice réparatrice et violence*, in P. DUMOUCHEL (dir.), *Violences, victimes et vengeances*, Paris, 2001, p. 190.

<sup>5</sup> S. JACQUOT, *La justice réparatrice: quand victimes et coupables échangent pour limiter la récidive*, cit., p. 17.

<sup>6</sup> Per una presentazione delle diverse misure si veda R. CARIO, *Justice restaurative. Principes et promesses*, Paris, 2010, p. 107 s.

<sup>7</sup> <http://www.csjr.org>.

<sup>8</sup> <http://www.justicerestaurative.org>.

*Nationale de la Justice Réparatrice* (ANJR)<sup>9</sup>. Ispirandosi al modello quebecchese di incontri detenuti/vittime, è stata ad esempio attuata per la prima volta in Francia una sperimentazione del dispositivo, tra marzo e luglio del 2010, alla *maison centrale de Poissy*<sup>10</sup>, su iniziativa dell'*Institut National d'Aide aux Victimes et de médiation* (INAVEM)<sup>11</sup>, del *Service pénitentiaire d'insertion et de Probation* (SPIP) *des Yvelines* e del personale penitenziario<sup>12</sup>. I risultati incoraggianti della sperimentazione hanno condotto all'organizzazione di una seconda esperienza, attualmente in corso nell'ambito del medesimo istituto.

Nonostante tali azioni incoraggianti, il riconoscimento ufficiale della giustizia riparativa si fa ancora attendere in Francia, da cui la speranza sorta dalle iniziative provenienti dall'Unione europea.

#### **4. Le aspettative legate allo sviluppo della giustizia riparativa nel diritto internazionale ed europeo**

Facendo seguito ai testi internazionali adottati nel corso degli ultimi decenni<sup>13</sup>, le istituzioni dell'Unione europea hanno deciso di incoraggiare lo sviluppo della giustizia riparativa, grazie al rafforzamento delle rispettive competenze nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale sancite dal Trattato di Lisbona. Incentrato soprattutto sui diritti delle vittime della criminalità, l'art. 82, par. 2, TFUE permette al Parlamento europeo e al Consiglio di intervenire nell'ambito, delibe-

---

<sup>9</sup> <http://www.anjr.fr>.

<sup>10</sup> Istituto penitenziario che accoglie detenuti difficili, spesso condannati a lunghe pene detentive.

<sup>11</sup> <http://www.inavem.org>.

<sup>12</sup> A tal proposito cfr. C. ROSSI, *Le modèle québécois des rencontres détenus-victimes*, in *Les Cahiers de la justice*, 2012, p. 107; R. CARIO (a cura di), *Les Rencontres Détenus-Victimes: L'humanité retrouvée*, Paris, 2012.

<sup>13</sup> Si citano nello specifico le risoluzioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28 luglio 1999 ("Sviluppo e attuazione di misure di mediazione e di giustizia riparatoria nell'ambito della giustizia penale"), n. 2000/14 del 27 luglio 2000 ("Principi di base circa l'uso dei programmi della giustizia riparatoria nelle questioni penali") e n. 2002/30 ("Principi di base sul ricorso a programmi di giustizia riparatoria in materia penale"). Il Consiglio d'Europa si è altresì impegnato in materia di giustizia riparativa con la risoluzione n. 2 sulla missione sociale del sistema di giustizia penale - Giustizia riparativa, adottata in occasione della 26ª Conferenza dei ministri europei della Giustizia (Helsinki, 7-8 aprile 2005).

rando mediante direttive, e non più decisioni quadro, per indurre gli Stati membri a rivedere il sistema penale sulla base di norme minime. La recente direttiva 2012/29/UE s'inscrive pienamente in detta evoluzione. Forte di trentadue articoli preceduti da un lungo preambolo, la direttiva conferisce reale consistenza ai diritti delle vittime, benché dichiarati di stabilire esclusivamente norme minime<sup>14</sup>. Quale spazio riserva però esattamente alla giustizia riparativa?

## 5. La disciplina della giustizia riparativa nella direttiva

Se ci si attiene alla struttura stessa della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nessuno dei cinque capi che la costituiscono è espressamente consacrato alla giustizia riparativa. In realtà, quest'ultima è presente in filigrana nel corpo della direttiva e, nello specifico: al considerando 46, che sottolinea l'interesse dei servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, a patto che dette misure offrano sufficienti garanzie alla vittima; all'art. 2 della direttiva, ai fini di cui si intende per giustizia riparativa "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale"; all'art. 12, in cui si afferma il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa.

## 6. Approccio del problema

Le disposizioni della direttiva invitano a interrogarsi sulla compatibilità del diritto francese con il testo rispetto agli sforzi avviati nel campo della giustizia riparativa. Vi sarà così l'occasione di apprezzare il recepimento della giustizia riparativa nel diritto francese e di misurare gli sforzi ancora da compie-

---

<sup>14</sup> Il Prof. E. VERGES non ha esitato a definire "vero e proprio *corpus juris*" la direttiva 2012/29/UE (E. VERGES, *Un corpus juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations. A propos de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité*, in RSC, 2013, p. 121).

re per accordare un ruolo di pieno titolo a una diversa concezione della giustizia penale. Da questo punto di vista, è necessario promuovere un rinnovamento della giustizia riparativa nel diritto francese.

## 7. Il recepimento della giustizia riparativa nel diritto francese

Se è vero che il diritto francese si è aperto alla giustizia riparativa negli anni '90, detta apertura resta tuttavia limitata, e quindi insufficiente.

### 7.1. Un'apertura reale. La consacrazione della mediazione penale

L'apertura del diritto francese alla giustizia riparativa si è manifestata direttamente attraverso lo sviluppo di forme alternative di risoluzione delle controversie che hanno condotto il legislatore a consacrare la prassi della mediazione penale. Inizialmente introdotta in forma sperimentale negli anni '80, la mediazione penale è stata istituzionalizzata con la legge n. 93-2 del 4 gennaio 1993<sup>15</sup>. Tale misura permette al procuratore della Repubblica o al mediatore da esso designato di mettere a confronto autore e vittima di reato, a richiesta o previo consenso di quest'ultima, per giungere a un'intesa sulla modalità di risarcimento. In caso di riuscita della mediazione, il procuratore della Repubblica, o il mediatore, e le parti firmano un processo verbale. Detta prassi consentirà alla vittima, nell'ipotesi in cui l'autore si sia impegnato a corrispondere un risarcimento danni, di chiederne il recupero nel rispetto del procedimento in materia d'ingiunzione di pagamento previsto dal Codice di procedura civile. Benché l'art. 41-1, 5° c.p.p. non limiti la misura ai reati di entità limitata, in pratica la mediazione penale è stata riservata al trattamento della microcriminalità.

Una misura analoga, denominata *réparation pénale*, è stata istituita dalla legge del 4 gennaio 1993 per i minorenni autori di reati<sup>16</sup>. A differenza della mediazione penale, essa è applicabile

---

<sup>15</sup> Art. 41-1, 5°, del Codice di procedura penale.

<sup>16</sup> Art. 12-1 dell'ordinanza n. 45-174 del 2 febbraio 1945 sulla delinquenza minorile.

previa azione penale e può prevedere per il minore misure o attività di assistenza o di ristoro a favore della vittima o nell'interesse della collettività.

### 7.2. *Lo scarso ricorso alla mediazione penale*

Le statistiche pubblicate dal Ministero della giustizia dimostrano che il ricorso alle misure di mediazione e di riparazione penale è particolarmente limitato. Nel 2009, la mediazione è stata utilizzata nell'1,5% delle cause relative ai maggiorenni, costituendo solo il 4% delle alternative ai procedimenti giudiziari, mentre dette misure hanno permesso di rispondere a circa il 40% dei processi giudiziari (soprattutto sotto forma di misure alternative alle azioni giudiziarie, le *rappels à la loi*)<sup>17</sup>.

L'utilizzo della mediazione penale tra il 2006 e il 2010 dimostra persino una tendenza negativa. Tale constatazione è ancor più spiacevole se si osserva che la misura è nella maggioranza dei casi adottata per trattare reati di violenza (e non solo in ambito familiare) e che si traduce in un risultato positivo in oltre la metà di essi<sup>18</sup>. Sorprendentemente però, il legislatore ha deciso di limitarne l'applicazione in presenza di violenze coniugali<sup>19</sup>. La riparazione penale applicabile ai minorenni autori di reati è ancor meno utilizzata, dal momento che ha interessato meno dell'1% dei casi nel 2009, costituendo solo l'1,6 % delle alternative ai procedimenti giudiziari<sup>20</sup>.

### 7.3. *Le manifestazioni indirette di apertura alla giustizia riparativa*

È possibile segnalare altre misure per sottolineare l'apertura del diritto francese alla giustizia riparativa, benché esclusivamente in modo indiretto. Il Professor Robert Cario ci-

---

<sup>17</sup> *Annuaire statistique de la Justice*, 2011-2012, p. 109.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 113.

<sup>19</sup> La legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010 ha stabilito una presunzione di rifiuto della mediazione penale qualora la vittima abbia avviato il procedimento dinanzi al giudice per le cause di famiglia al fine di ottenere un'ordinanza di tutela, ai sensi dell'articolo 515-9 del Codice civile, in virtù della violenza commessa dal convivente.

<sup>20</sup> *Annuaire statistique de la Justice*, 2011-2012, p. 235.

ta, a titolo esemplificativo, il *contrôle judiciaire*<sup>21</sup>. Tale misura può essere ordinata dal giudice istruttore o dal *juge des libertés et de la détention*, competente per l'adozione di misure restrittive della libertà personale, per costringere l'interessato a sottoporsi a obblighi quali la prestazione di una garanzia o la costituzione di garanzie personali o reali, al fine di assicurare l'effettività del risarcimento dei danni causati dal reato<sup>22</sup>.

Una pena originale, denominata "*sanction-réparation*" è stata istituita dalla legge n. 2007-297 del 5 marzo 2007. Essa consiste nell'obbligo per il condannato di procedere, nei termini e secondo le modalità stabilite dal giudice, al risarcimento del danno causato alla vittima<sup>23</sup>. Un altro esempio è rappresentato dalla rinuncia alla pena, una concessione del giudice qualora appaia che la riqualificazione del colpevole è acquisita, che il danno causato è risarcito e che la perturbazione creata dal reato è cessata<sup>24</sup>. Più recente, la *Direction de l'administration pénitentiaire* ha attuato dei *Programmes de Prévention de la Récidive* (PPR), programmi educativi destinati a certe categorie di imputati con l'obiettivo di lavorare collettivamente sulla commissione del reato e sulle conseguenze per la vittima e la società<sup>25</sup>.

Se il diritto francese ha progressivamente integrato meccanismi di giustizia riparativa, detta apertura non sembra tuttavia sufficiente rispetto alle possibilità ancora da esplorare nell'ambito.

## 8. Un'apertura insufficiente. Le mancanze intrinseche del diritto francese

Numerose osservazioni permettono di mettere in luce le mancanze intrinseche del diritto francese in materia di giustizia riparativa. Al momento, la giustizia riparativa è prevista, in quanto tale, a monte della sentenza, mediante la mediazione penale, mentre dovrebbe potersi applicare anche al termine di un

---

<sup>21</sup> R. CARIO, *Justice restaurative. Principes et promesses*, cit., p. 164.

<sup>22</sup> Art. 138, 11° e 15°, del Codice di procedura penale.

<sup>23</sup> Artt. 131-8-1 e 131-15-1 del Codice penale.

<sup>24</sup> Art. 132-59 del Codice penale.

<sup>25</sup> Per una presentazione, si veda E. BRILLET, *Une nouvelle méthode d'intervention auprès des personnes placées sous main de justice: les programmes de prévention de la récidive (PPR)*, in *Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques*, 2009, n° 31.



procedimento giudiziario, come nel caso del dialogo esteso ai gruppi parentali e dei consigli commisurativi previsti all'estero.

Soprattutto, il diritto francese non accorda sufficiente spazio a una partecipazione attiva dell'autore e della vittima di reato, che si tratti di alternative ai procedimenti giudiziari, di esecuzione delle pene o di sconti di pena. Oltre alla mediazione penale, nessuna possibilità è espressamente prevista dalla legge per consentire all'autore e alla vittima di venire a contatto, in maniera diretta o indiretta, per trovare una risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale<sup>26</sup>.

### *8.1. Necessità di ridimensionare tali mancanze alla luce del contenuto della direttiva*

Se il diritto francese rivela un'apertura insufficiente alla giustizia riparativa è tuttavia incompatibile con la direttiva stessa? Il dubbio è lecito a tal proposito, dal momento che la lettura delle disposizioni della direttiva inerenti alla giustizia riparativa lascia intendere che dopotutto quest'ultima non sia molto promossa. Che idea si evince infatti dalla direttiva allorché il considerando (46) del preambolo afferma che “i servizi di giustizia riparativa [...] possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni” e che “è opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni”? Quanto precede traduce un certo tentennamento nei confronti delle misure della giustizia riparativa in quanto sembrano perseguibili solo in relazione alla vittima del reato, con il rischio di tralasciare l'indispensabilità dell'autore. La conferma di tale sensazione è data dall'articolo 12 della direttiva, che ha per oggetto il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (e non “il diritto alla giustizia riparativa”) e afferma chiaramente che “si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima”. Il punto di vista sulla giustizia riparativa sostenuto dalla direttiva trascura palesemente gli interessi dell'autore del reato, in chiara contraddizione con l'oggetto stesso della giusti-

---

<sup>26</sup> In tal senso, cfr. R. CARIO, *Justice restaurative. Principes et promesses*, cit., p. 171.

zia riparativa, e non può quindi costituire un vero e proprio testo di riferimento in materia. Ne risulta una certa debolezza circa l'inquadramento della direttiva su questo punto.

### *8.2. Uno stato dei luoghi insoddisfacente*

Quanto sopra non deve condurre a un soddisfacimento dello stato attuale del diritto francese alla luce del diritto europeo, poiché non bisogna dimenticare che nella direttiva si parla in definitiva solo di norme minime e che “gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato”<sup>27</sup>.

In considerazione di quanto esposto, s'impone la viva raccomandazione di una promozione della giustizia riparativa nel diritto francese, che non deve esitare a oltrepassare le norme minime stabilite in proposito dalla direttiva.

## **9. Il rinnovamento della giustizia riparativa nel diritto francese**

A fronte delle mancanze del diritto francese, sembra necessario promuovere un rinnovamento della giustizia riparativa. Il rinnovamento deve essere totale, in quanto la giustizia riparativa si rivela una questione sia di fini che di mezzi.

## **10. Una questione di fini. La ricerca di un equilibrio tra le finalità della giustizia riparativa**

Per permettere alla giustizia riparativa di occupare uno spazio maggiore in seno al sistema penale francese, occorre trovare un equilibrio tra le finalità che tale forma di giustizia alternativa intende conciliare, il che presume di allontanarsi dall'ossessione del trattamento con tutti i mezzi degli autori di reato, evitando inoltre l'eccessiva compassione per le vittime.

---

<sup>27</sup> Considerando n.11 del preambolo della Direttiva.

### 10.1. Allontanamento dall'ossessione di una giustizia diretta al solo autore del reato

I governi e gli attori del sistema penale devono smettere di focalizzare l'attenzione esclusivamente sul trattamento degli autori di reati, il che ha comportato, negli ultimi anni, una sistematizzazione della risposta penale e una rigidità delle pene<sup>28</sup>, così come una moltiplicazione dei mezzi volti a garantire la sorveglianza di determinate categorie di autori di reati al termine della pena<sup>29</sup>. Benché le risposte di cui sopra cerchino di placare inquietudini legittime, costituiscono tuttavia misure agli antipodi della giustizia riparativa. Difatti, questa forma di giustizia “inizia esattamente dove tali dispositivi rivelano i loro limiti, mediante l'autorizzazione al confronto tra l'autore del reato e la persona che ne è stata vittima nel momento in cui venivano commessi i fatti e che è diventata il suo avversario in sede di processo”<sup>30</sup>.

### 10.2. Nuovi percorsi

Per offrire più spazio alla giustizia riparativa bisognerebbe rinunciare all'esigenza di una risposta penale sistematica che rimette in causa la scelta apparentemente offerta ai magistrati della procura dal principio della discrezionalità dell'azione penale (i tassi di risposta attuali, superiori al 90%, ci avvicinano più a un sistema di obbligatorietà che di discrezionalità dell'azione) e che finisce per privarli della reale possibilità di adeguare al meglio la risposta penale alle situazioni di reato, in virtù di una “eccessiva giurisdizionalizzazione”<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Come lo testimonia l'esempio delle *peines-planchers* [pene minime obbligatorie, NdT] per la recidiva, reintrodotta dalla legge n. 2007-1198 del 10 agosto 2007.

<sup>29</sup> È opportuno a tal proposito citare i registri applicabili a certe categorie di autori di reato, quali l'archivio giudiziario automatizzato degli autori di reati sessuali e violenti (artt. 706-53-1 ss. Codice di procedura penale) e le misure di sicurezza che costituiscono la sorveglianza giudiziaria (artt. 723-29 ss. Codice di procedura penale), la *surveillance de sûreté* [misura di sicurezza non detentiva, NdT] e la *rétenion de sûreté* [misura di sicurezza a carattere custodiale, NdT] (artt. 706-53-13 ss. Codice di procedura penale).

<sup>30</sup> S. JACQUOT, *La justice réparatrice: quand victimes et coupables échangent pour limiter la récidive*, cit., p. 47.

<sup>31</sup> In tal senso, si veda F. TULKENS (a cura di), *Conférence de consensus. Pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive. Principes*

È poi necessario garantire la piena personalità delle pene da parte dei giudici, conferendo a detti attori i mezzi per scegliere tra il ventaglio delle sanzioni penali quelle apparentemente più adatte agli individui sottoposti a giudizio, senza il vincolo di meccanismi che non considerano le specificità di ogni situazione e che sostengono l'ideologia del “*tout carcéral*”<sup>32</sup>.

Infine, occorre limitare i mezzi di sorveglianza *post-sententiam* invece di generalizzarli per contenere una presunta pericolosità criminologica, poiché mantengono l'autore di reato in una situazione di reclusione incompatibile con l'apertura presupposta dalla giustizia riparativa. La diversità delle proposte mira a riposizionare l'autore del reato al centro dei procedimenti di giustizia riparativa, condizione indispensabile per la riuscita di questa forma alternativa di giustizia.

### 10.3. Evitare la compassione eccessiva per le vittime di reati

La giustizia riparativa non deve tradursi nella concentrazione dell'attenzione sulla vittima né fomentare l'illusione di una società in grado di soddisfare qualsivoglia rivendicazione. Le derive legate all'ideologia vittimaria sono già state denunciate negli ultimi anni a fronte dello sviamento del ruolo manifestato dalla vittima (in quanto agente di repressione), ugualmente in controtendenza rispetto alle idee veicolate dalla giustizia riparativa<sup>33</sup>.

Invece di associare la vittima a misure di controllo e sorveglianza dell'autore del reato conviene, più ragionevolmente, informarla sui successivi sviluppi della procedura e accompagnarla nell'esercizio dei propri diritti in quanto parte civile. Occorre del resto sviluppare, oltre a meccanismi di indennizzo, misure che associno la vittima a un processo di pacificazione distinto rispetto al risarcimento pecuniario, al fine di non protrarre il conflitto con l'offensore.

---

*d'action et méthodes*, Relazione della giuria della *conférence de consensus* presentata al Primo ministro, anno 2013, p. 16.

<sup>32</sup> Ossia del “carcere a ogni costo”. Cfr. F. TULKENS (a cura di), *Conférence de consensus. Pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive. Principes d'action et méthodes*, in particolare la raccomandazione 2 intitolata «*Abandonner les peines automatiques*».

<sup>33</sup> Per tale evoluzione si veda D. SALAS, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, 2005.

## 11. Una questione di mezzi. La creazione di misure di giustizia riparativa

Si rivela innanzitutto indispensabile la creazione di nuove misure di giustizia riparativa, quali il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi a cui fa riferimento la Direttiva, ispirandosi a prassi consacrate all'estero. Sarebbe inoltre opportuno inserire le varie misure di giustizia riparativa all'interno di un programma più ampio concepito appositamente per lo scopo, sul modello quebecchese che ha istituzionalizzato un programma dal titolo "*Possibilités de justice réparatrice*" per offrire alle vittime dirette o indirette di reato la possibilità di comunicare con l'offensore<sup>34</sup>.

### 11.1. *Riformare le sanzioni penali e l'esecuzione delle pene alla luce della filosofia della giustizia riparativa*

Nell'intento di promuovere l'integrazione di misure e servizi di giustizia riparativa, occorre indi "impregnare" le sanzioni penali previste nel diritto francese di questa filosofia, concedendo maggior spazio alla riflessione dell'autore sulle conseguenze del reato per la vittima. Ciò coincide esattamente con l'auspicio formulato nel 2013 dalla giuria della Conferenza di consenso sulla prevenzione della recidiva a proposito della futura "*contrainte pénale*"<sup>35</sup>. Detta nuova pena, che dovrebbe essere applicata prossimamente alla maggioranza dei delitti, è destinata a limitare il ricorso alla detenzione per incoraggiare il risarcimento del danno causato dal reato e il reinserimento dell'autore previo rispetto di determinati obblighi o divieti.

La "*contrainte pénale*" deve "garantire un rafforzamento della considerazione della vittima, nonché la risocializzazione dell'autore del reato e il ripristino della pace sociale. L'obiettivo della giustizia riparativa è accompagnare il più ampio processo di recupero per quanti sono stati interessati dal reato"<sup>36</sup>.

In fase di esecuzione delle pene, la filosofia della giustizia riparativa deve essere promossa nell'ambito dei programmi di

---

<sup>34</sup> <http://www.csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice/003005-1000-fra.shtml>.

<sup>35</sup> Sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

<sup>36</sup> F. TULKENS (a cura di), *Conférence de consensus. Pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive. Principes d'action et méthodes*, cit., p. 13.

prevenzione della recidiva. Occorre altresì incoraggiare gli incontri detenuti-vittime, tanto in ambito carcerario quanto all'interno della comunità.

### *11.2. Sviluppare la formazione professionale*

Per concludere, è tempo che si sviluppino tra i professionisti della giustizia una vera e propria cultura della mediazione e della riparazione. L'applicazione delle misure di giustizia riparativa non può basarsi sull'esclusiva determinazione di intervenienti a carattere volontario. È necessario quindi organizzare una formazione professionale per coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa e sensibilizzare giudici, pubblici ministeri e avvocati alle esigenze delle vittime, come indicato all'articolo 25 della Direttiva, oltre a promuovere l'insegnamento universitario di tale filosofia<sup>37</sup>. Queste le vie che permetteranno alla giustizia riparativa di affermarsi stabilmente in Francia.

## **12. Prospettive incoraggianti**

In concomitanza con la stesura del presente capitolo, il progetto di legge sull'individuazione delle pene e sul rafforzamento dell'efficacia delle sanzioni penali, attualmente in fase di discussione in Parlamento, prevede l'inserimento nel Codice di procedura penale di una disposizione generale dedicata alla giustizia riparativa. L'augurio è che la disposizione possa aprire la strada a prospettive incoraggianti per la giustizia riparativa in Francia.

---

<sup>37</sup> Si veda in tal senso P. DELMAS-GOYON (a cura di), *Le juge du 21ème siècle. Un citoyen acteur, une équipe de justice*, Relazione al Guardasigilli, Ministro della Giustizia, 2013, p. 62-63.